

**COMPILAZIONE
GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO
GUIDA
PER DOCENTI E SEGRETERIE
SCOLASTICHE
(con esempi concreti)**

a cura di Paolo Pizzo

INDICE

INDICE	4
PREMESSA	5
COSA FA IL DIRIGENTE E COSA IL DOCENTE (COMUNE A TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA) ..	5
COME LA SCUOLA DEVE INDIVIDUARE L'EVENTUALE PERDENTE POSTO	10
CHI DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO (<u>punti I, III, V e VII</u> <u>ART. 7.2)</u>	14
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO	20
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA	34
III - TITOLI GENERALI	38

PREMESSA

COSA FA IL DIRIGENTE E COSA IL DOCENTE (COMUNE A TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA)

Analizziamo brevemente e in modo schematico le operazioni che esegue il dirigente scolastico e ciò che interessa al docente (prima e dopo essere dichiarato perdente posto)

- Il **dirigente scolastico** provvede, entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari.

Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

Giova ricordare che tale operazione riguarda tutti i docenti a tempo indeterminato con esclusione dei docenti **neo immessi in ruolo** dal 1° settembre 2014.

Questi ultimi, infatti, pur se con contratto a tempo indeterminato non hanno ancora una sede definitiva e quindi non possono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto e di conseguenza **NON POSSONO** essere dichiarati "perdenti posto".

Devono invece essere inseriti in tali graduatorie i docenti che hanno ottenuto **passaggio di cattedra o di ruolo** al 1/9/2014 (l'attuale sede è già "definitiva").

- Il **dirigente scolastico** formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (CON ESCLUSIONE DELL'ANNO IN CORSO IN RIFERIMENTO ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E ALLA CONTINUITÀ NELLA SCUOLA).

Ai fini **dell'esclusione** dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenzae di cui al punto I), III), V) e VII) dell'art. 7 – sistema delle precedenzae - del TITOLO I del CCNI (**CHE ANALizzeremo PIÙ AVANTI**), debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità.

Ogni elemento valutabile (servizio, famiglia e titoli) deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e **successive modifiche ed integrazioni**. (allegato D, allegato F, dichiarazioni personali ecc).

Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione

del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

- **I dirigenti scolastici**, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne suddette, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, **entro 5 giorni** dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento (**DA PRESENTARE CARTACEO**).

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento (MODALITÀ ONLINE), l'eventuale nuova domanda sostituisce **INTEGRALMENTE** quella precedente.

La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

- **L'insegnante** individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. **IN ENTRAMBI I CASI, ESSO PARTECIPA AL MOVIMENTO CON LE MODALITÀ ED IL PUNTEGGIO PREVISTI PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA.**

In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante **si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio.**

NOTA BENE

Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, **PURCHÉ ESPRIMA, COMUNQUE, TRA LE PREFERENZE, ANCHE IL CODICE RELATIVO ALL'INTERO COMUNE DI TITOLARITÀ OPPURE RELATIVO AL DISTRETTO SUB COMUNALE DI TITOLARITÀ, PRIMA DEI CODICI RELATIVI AD ALTRI COMUNI OVVERO AD ALTRI DISTRETTI SUB COMUNALI (SIA DI SINGOLA SCUOLA, SIA SINTETICI).**

In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti dell'organico di circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta della scuola primaria attivati presso i centri territoriali **che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.**

L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata, ad eccezione dei posti dell'organico di circolo, distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Per i posti di sostegno l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese).

Il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune **e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto.**

A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

I E II GRADO

Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio.

Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola;

relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità.

Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero **e/o in esubero** sono disposti su tutti i posti e le cattedre (comprese, nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all' art. 278 del D.L.vo n. 297/94, per l'istruzione e la formazione dell'età adulta) e dotazioni provinciali. **I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione "ex novo" su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.**

Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari su posti di insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali **che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263** viene considerato il comune del centro territoriale di titolarità **che si riorganizzerà nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012.**

I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

1) **in scuole del comune di titolarità** (Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima in scuola compresa nel distretto di titolarità quindi nei distretti vicini compresi nello stesso comune di titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede. Per i distretti anomali (comprendenti cioè una porzione di un comune e comuni limitrofi) il trasferimento è disposto prima in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e quindi nei distretti vicini dello stesso comune di titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede)

2) **in scuole di comune vicinore secondo la tabella di vicinarietà;**

3) **sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di vicinarietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali** che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, limitatamente alla scuola secondaria di I grado;

4) su dotazioni provinciali, in eccedenza al relativo contingente assegnato;

Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:

- 1) cattedre interne alla scuola**
- 2) cattedre orario esterne stessa sede**
- 3) cattedre orario esterne fuori sede**

Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

- 1. sostegno per minorati psicofisici;**
- 2. sostegno per minorati dell'udito;**
- 3. sostegno per minorati della vista.**

COME LA SCUOLA DEVE INDIVIDUARE L'EVENTUALE PERDENTE POSTO

Indichiamo alle scuole in che ordine vanno graduati i docenti presenti nell'istituto.

PREMESSA

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, **gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero**, ai fini del trasferimento d'ufficio, **nel seguente ordine**:

1. docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;

2. docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

NOTA BENE

Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

INDIVIDUAZIONE DELL'EVENTUALE PERDENTE POSTO E COME LE SCUOLE DEVONO AGIRE

I PRIMI ad essere individuati perdenti posto, **INDIPENDENTEMENTE DAL PROPRIO PUNTEGGIO**, saranno:

i docenti che sono stati trasferiti nell'attuale scuola a **domanda volontaria dal 1° settembre 2014** (docenti che quindi hanno scelto volontariamente tale sede nella domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra o di ruolo);

i docenti che sono stati dichiarati perdenti posto precedentemente al 2013/2014 (individuati quindi perdenti posto dall'anno 2012/13 e precedenti) e che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, **SONO STATI SODDISFATTI NELLA SCUOLA IN CUI SONO ORA (CHE ERA QUINDI STATA ESPRESSA NELLE PREFERENZE INSIEME ALLA SCUOLA DI EX TITOLARITÀ).**

Per questi ultimi docenti è utile una precisazione.

Rientrano in questo punto tutti quei docenti che hanno perso il posto NON l'anno scolastico 2013/14 ma dagli anni scolastici precedenti e che hanno già avuto assegnata una scuola di titolarità diversa da quella di ex titolarità perché ancora non sono rientrati in quest'ultima.

Tali docenti, ogni anno, **per 8 anni, hanno diritto di rientrare nella scuola in cui hanno perso il posto.**

Come?

Nella mobilità ordinaria (presentazione domande) devono produrre domanda di rientro in MODALITÀ ONLINE avendo cura (è infatti obbligatorio) di inserire come prima preferenza la scuola in cui hanno perso il posto.

Ma se si inseriscono altre scuole oltre quella in cui si è perso il posto cosa succede?

La scelta di tali sedi sarà "volontaria" al pari di chi, non essendo mai stato perdente posto, esprime le stesse preferenze.

Pertanto se nella scuola di precedente titolarità non dovesse ricrearsi il posto e il docente venisse trasferito in altra sede appositamente espressa nel MODELLO ONLINE, sarebbe considerato in questa sede "ultimo arrivato" e quindi a "domanda volontaria".

In conclusione rientrano in questo punto che stiamo trattando tutti quei docenti che sono già perdenti posto e che hanno scelto nel MODELLO ONLINE a marzo del 2014 la scuola in cui sono titolari ora. Se infatti il docente non avesse espresso tale sede limitandosi ad indicare solo quella di ex titolarità, nell'attuale sede non ci sarebbe mai potuto arrivare l'1/9/2014.

ESEMPIO:

Docente perdente posto nella scuola A nel 2012/13 e dal 1/9/2013 assegnato d'ufficio o a domanda condizionata nella scuola B.

Nel 2013/2014, titolare nella scuola B, produce domanda di rientro per la scuola A e oltre ad inserire la scuola A come prima preferenza inserisce altre sedi compresa quella C in cui è adesso titolare dal 1/9/2014 perché nella scuola A non si è liberato il posto per poter rientrare.

Nella scuola C sarà ora considerato a domanda volontaria.

A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

SOLO DOPO i docenti di cui sopra verranno presi in considerazione, **IN BASE AL PROPRIO PUNTEGGIO:**

- i docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto dagli anni scolastici precedenti al 1/9/2014 (docenti già titolari della scuola dall'1/9/2013 e anni precedenti);

- il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nell'attuale scuola (che è quindi quella in cui avevano perso il posto);
- i docenti che sono risultati perdenti posto **LO SCORSO ANNO SCOLASTICO (aprile 2014)** e che dal 1° settembre del 2014 sono nell'attuale scuola perché trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se la scuola è stata inserita nella domanda da perdente posto come preferenza.

Per questi ultimi docenti è utile una precisazione.

Rientrano in questo punto quei docenti che sono stati dichiarati perdenti posto nel mese di aprile/maggio dell'anno scorso e che sono stati "costretti" a lasciare la propria scuola perché appunto è venuto a mancare un posto per contrazione di organico.

Tali docenti producono, di solito in fretta e furia, **DOMANDA CARTACEA** alla propria scuola di servizio. In questa domanda, di solito condizionata ovvero in cui richiedono di mantenere la continuità di servizio e la possibilità di rientrarvi, possono esprimere delle sedi per evitare di essere trasferiti d'ufficio.

Cosa succede se entro settembre il posto non si ricrea?

Il docente in questione può essere trasferito in una delle sedi che ha espresso nella domanda o in mancanza di posti viene trasferito d'ufficio perché un "posto" lo dovrà pure avere visto che non può rimanere nella propria scuola.

Si precisa che in questa fase il docente non deve indicare come prima preferenza la scuola in cui è stato dichiarato perdente posto, perché vi è ancora titolare fino al 31/8 dell'anno in corso.

Tale docente, quindi, costretto ad allontanarsi dalla scuola di titolarità può anche esprimere delle sedi di suo gradimento in quanto dovrà avere per forza una nuova titolarità, ma questo non lo potrà penalizzare e quindi nella scuola in cui andrà non potrà essere considerato a "domanda volontaria". Il punto infatti di partenza è che comunque è stato costretto ad allontanarsi dalla propria scuola.

Pertanto **chi è stato TRASFERITO D'UFFICIO O A DOMANDA CONDIZIONATA l'1/9/2014** (quindi non per trasferimento volontario ma perché "costretto" a produrre domanda) in quanto dichiarato perdente posto lo scorso anno scolastico (aprile 2014 anno scolastico 2013/14), andrà graduato insieme agli altri docenti già presenti nell'organico dell'istituto a nulla rilevando se l'attuale scuola sia stata o meno inserita nelle preferenze.

ESEMPIO:

Docente perdente posto nella scuola A nel 2013/14 produce domanda cartacea in cui esprime delle sedi fra cui quella B in cui è attualmente titolare dal 1/9/2014 assegnato d'ufficio o a

domanda condizionata perché nella scuola A non si è nel frattempo ricreato il posto per poter rientrare.

Nella scuola B sarà ora considerato insieme agli docenti già presenti nell'organico. A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.

**CHI DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO
(punti I), III), V) e VII) ART. 7.2)**

I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenzae previste ai punti I), III), V) e VII) di cui all'art. 7.1 CCNI 2016 e riconosciute alle condizioni ivi indicate, **NON SONO INSERITI** nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Ai fini di tale **esclusione** debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità.

Inoltre, il personale beneficiario delle precedenzae di cui sopra e per questo escluso dalla graduatoria è tenuto a dichiarare, **entro i 10 giorni** antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

- Ricordiamo il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento:

scuola dell'infanzia

04 aprile

scuola primaria

20 aprile

scuola secondaria di I grado

9 maggio

scuola secondaria di II grado

27 maggio

**SONO ESCLUSI DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO I BENEFICIARI
DELLE SEGUENTI PRECEDENZE:**

Punto I)

1. **Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120)**
2. **Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82)**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

Punto III)

1. Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **ANCHE IN CERTIFICAZIONI DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE TERZI** (la situazione di invalidità (anche non grave) e il grado di invalidità superiore ai due terzi devono necessariamente coesistere) o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

2. Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale **deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità, ma è necessaria solo la certificazione che attesti **l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa** ricondotta ovviamente alla grave patologia.

3. Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale **deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**; A tal proposito si ricorda che **la sola** invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi il comma 1 dell'art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, **ma dalla certificazione deve risultare il comma 3 dell'art.3 della legge 104/92 ovvero handicap grave**).

Punto V)

Precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, della l.104/92 (assistenza a un familiare)

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, le certificazioni relative a le situazioni sotto indicate:

- **GENITORI (ESCLUSIONE DA RICONOSCERE AD ENTRAMBI) - ANCHE ADOTTIVI – CHE ASSISTONO FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92).**

Nel caso di assistenza al figlio la disabilità di quest'ultimo può **NON** avere carattere permanente cioè la certificazione di disabilità può essere “rivedibile” (indipendentemente dall'età del figlio che può essere anche maggiorenne).

Inoltre ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con **sindrome di Down** può essere documentata mediante **certificazione del medico di base**.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

- **CONIUGE CHE ASSISTE L'ALTRO CONIUGE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)**

Per l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto la certificazione di disabilità del coniuge può essere “rivedibile” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

- **COLUI CHE ESERCITA LA LEGALE TUTELA DI DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92)**

La disabilità dell'assistito deve avere carattere **permanente**.

Si evidenzia che la figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all'assistenza di altri soggetti, **non necessariamente del solo figlio** (quindi anche di un adulto).

Inoltre chi si è visto riconoscere dall'autorità giudiziaria competente la tutela legale di un disabile in situazione di gravità **non necessariamente deve essere un congiunto di tale soggetto**.

Si noti infatti come il titolo del punto V dell'art. 7/1 indichi “a parte” la posizione della tutela legale quindi ben separata dall'assistenza prestata agli altri soggetti (coniuge, figli, genitori) specificando appunto “assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”. In questo caso, quindi, l'esclusione dalla graduatoria interna si applica al dipendente che abbia la tutela legale per qualsiasi soggetto, anche se non menzionato dal punto V (es. zio, cugino ecc.).

È ovvio che sarà necessario documentare la disabilità del soggetto e la tutela legale attribuita dal tribunale.

In ultimo è utile rilevare come il CCNI non menzioni la figura dell'amministratore di sostegno.

- **FRATELLO/SORELLA** (ESCLUSIONE DA RICONOSCERE SOLO AD UNO DI ESSI) CONVIVENTE CON IL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92), NEL CASO CHE ENTRAMBI I GENITORI SIANO DECEDUTI O, PERCHÉ TOTALMENTE INABILI, SIANO IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERE ALL'ASSISTENZA DEL FIGLIO DISABILE GRAVE.

La disabilità dell'assistito deve avere carattere **permanente**.

Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire dell'esclusione della graduatoria deve comprovare la **CONVIVENZA** con quest'ultima;

inoltre può essere escluso dalla graduatoria **SOLO** in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): **l'interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.**

- **FIGLIO** CHE ASSISTE IL GENITORE DISABILE

l'esclusione dalla graduatoria interna si applica **SOLO se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.**

Inoltre **QUALORA LA SCUOLA DI TITOLARITÀ SIA IN COMUNE DIVERSO O DISTRETTO SUB COMUNALE DIVERSO DA QUELLO DELL'ASSISTITO,** l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica **solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2015/16, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito** o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

Pertanto la prima cosa da prendere in considerazione è se il comune in cui è ubicata la scuola di titolarità del docente coincide con il comune del genitore da assistere.

Se non è così il docente in questione per ottenere l'esclusione dalla graduatoria interna dovrà provare di aver fatto domanda di trasferimento volontario presso detto comune. Quindi bisogna porre molta attenzione su questo aspetto.

Requisiti che la scuola deve tenere in considerazione per escludere il docente dalla graduatoria interna di istituto (fatto salvo quanto detto sopra "ubicazione scuola/comune dell'assistito"):

Intanto la situazione di disabilità del genitore non solo deve essere grave (art. 3 comma 3) ma deve avere anche carattere permanente (solo in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità la condizione può riguardare patologie modificabili nel tempo purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria).

Poi La precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge del disabile di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

Pertanto è utile ricordare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non può prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante però precisare che l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli **NON è necessaria** laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

ATTENZIONE

La convivenza con il genitore disabile non è dunque il requisito per poter fruire dei benefici di cui stiamo trattando, ma solo quello per non dover presentare le autodichiarazioni degli altri familiari.

In conclusione, se il figlio che assiste il genitore è l'unico figlio che convive con quest'ultimo non deve presentare l'autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive ma non è l'unico figlio, allora la dovrà presentare.

La convivenza con il disabile, infatti, dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

c) essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

PUNTO VII

Precedenza prevista dall'art. 18 della l. 3/8/99 n. 265 (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)

L'esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

A) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO COMUNQUE PRESTATO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA, NEL RUOLO DI APPARTENENZA

PP. 6

Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall'immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da EFFETTIVO SERVIZIO nel ruolo di appartenenza) fino al 31/8/2014. Si precisa infatti che nell'anzianità di servizio non si deve tenere conto dell'anno scolastico in corso (2014/15).

La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

In via generale l'anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni (anche nel caso di retroattività giuridica coperta da servizio).

In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. Il caso più comune di non attribuzione del punteggio è quando il docente fruisce delle aspettative non retribuite (es. motivi di famiglia) e non matura il servizio minimo richiesto di 180 gg. durante l'anno scolastico di riferimento. Ricordiamo invece che le ferie, il congedo biennale per handicap, tutti i congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti), le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite, sono calcolate come servizio effettivo e quindi utili ai 180 gg. di servizio.

NOTA BENE

1. Ogni anno di servizio effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo va conteggiato due volte.

A tal fine sono importanti i seguenti chiarimenti:

- a) la dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
- b) il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente restato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico;
- c) il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

2. **PER CHI È TITOLARE NEL SOSTEGNO**: Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
3. **Relativamente ai docenti delle Scuole Primarie**, per ogni anno di insegnamento in **scuola unica** di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, **o in SCUOLA DI MONTAGNA** ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

La legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

- Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna;
- Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.

Per l'attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulta: gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna.

La suddetta dichiarazione dovrà essere confermata dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio con l'indicazione che la suddetta sede, nell'anno di riferimento (anno dichiarato dalla docente) era inserito nell'elenco delle scuole di montagna.

In assenza della convalida da parte del Dirigente scolastico, il servizio di cui trattasi non sarà raddoppiato.

(cfr nota UST Catanzaro).

B) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO RICONOSCIUTO O RICONOSCIBILE AI FINI DELLA CARRIERA E PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

PP. 3

1. SERVIZI DI PRE RUOLO

Si valuteranno tutti i servizi pre-ruolo con punti 3 per ogni anno effettivamente prestato.

Ai sensi della Legge n. 160/1955, del Decreto Legislativo n.297/94 e di ciò che è riportato nella Premessa e nella nota 4 della Tabella Titoli allegata al CCNI 2015/16, per la valutazione del servizio pre-ruolo si tiene conto dei seguenti criteri:

- Per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 l'insegnante deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale)

- Per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55 l'insegnante deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.
- Per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74 l'insegnante deve essere attribuita la qualifica. Per gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.
- Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
- Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica;
- Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe il punteggio per la continuità nella stessa scuola.
- I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi;
- Il servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego.
- Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975;
- Servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;
- Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, parificate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio;
- Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;

- Servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media. Non è invece ammesso il riconoscimento del doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico.
- Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

NOTA BENE

PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Si valutano:

- Il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie.
- Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi.
- Il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

Non si valutano:

- Il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari.

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Si valutano:

- Gli stessi servizi valutati per i docenti della scuola primaria;

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Si valutano:

- I servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine. Non si valuta il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie. Si valuta altresì il servizio prestato negli educandati femminili statali;

Non si valuta:

- Il servizio prestato nelle scuole paritarie

IL CALCOLO CHE DEVE EFFETTUARE LA SCUOLA

Nelle **graduatorie interne di istituto** il calcolo del servizio pre ruolo viene effettuato nella seguente maniera:

i **primi 4 anni** sono valutati **per intero** (3 pp. per ogni anno effettivamente prestato), **il periodo eccedente** i 4 anni è valutato **per i 2/3** (due terzi).

Esempi:

Nel caso di normale domanda di trasferimento: il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre ruolo, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 18 derivanti dal seguente calcolo:

6 anni x 3 punti = 18 punti.

Nel caso della mobilità d'ufficio e quindi nelle graduatorie interne di istituto: il docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) 4 anni x 3 punti = 12 punti

rimanenti 2 anni (valutati due terzi) 2 anni x 2 punti = 4 punti

COME CALCOLARE GLI ANNI DI PRE RUOLO NEL SOSTEGNO

Sappiamo molto bene che **si dice sempre che gli anni svolti sul sostegno vadano raddoppiati**. Ciò infatti vale sia per gli anni di pre ruolo, sia per quelli di ruolo.

Bisogna però stare attenti a questi due vincoli:

- il primo è che gli anni sul sostegno devono essere stati svolti in possesso del titolo di specializzazione;
- il secondo è che bisogna essere **ATTUALMENTE TITOLARI SU POSTI DI SOSTEGNO**.

Facciamo quindi degli esempi per capire meglio.

Dobbiamo calcolare gli anni di pre ruolo ad un docente che è attualmente su posto di sos (es. AD00 I grado)

Tale docente ha svolto 2 anni pre ruolo nella A043 e due anni di pre ruolo nel sostegno con titolo di specializzazione.

Gli anni svolti sulla materia andranno calcolati "normalmente" assegnando 3 pp. per ogni anno (totale 6 pp).

Quelli svolti nel sostegno vanno invece raddoppiati pertanto si attribuiscono 6 pp. per ogni anno (totale 12 pp.).

Totale 18 pp.

NOTA BENE

Ovviamente anche qui vige la regola dei primi 4 anni calcolati per intero e i successivi per i 2/3, quindi bisogna stare attenti non solo a raddoppiare **ESCLUSIVAMENTE** gli anni di pre ruolo svolti sul SOS con titolo di specializzazione, ma anche a controllare bene se tali anni sono stati svolti nei **PRIMI 4** anni oppure successivamente (se svolti infatti dopo i primi 4 anni si raddoppiano sempre, non però per intero ma sui 2/3).

Se invece lo stesso docente sempre titolare su posto di sostegno avesse svolto degli anni di pre ruolo solo sulla disciplina oppure sul SOS ma senza titolo di specializzazione, allora nessuno di tali anni avrebbe il raddoppio di punteggio.

Stessa cosa ovviamente vale per il docente che non è titolare su posto di sostegno ma che ha svolto anni di pre ruolo sul SOS (anche se con titolo di specializzazione): anche in questo caso nessuno di tali anni avrebbe il raddoppio di punteggio in quanto il docente è titolare sulla disciplina e non su posto di sostegno.

Per tutto il servizio pre ruolo vale quanto detto precedentemente per gli anni svolti in piccole isole, paesi in via di sviluppo, sul sostegno o in scuole uniche di montagna.

2. SERVIZIO IN ALTRO RUOLO

Nella graduatoria interna di istituto il calcolo può essere diverso a seconda del ruolo di provenienza. Qui **la segreteria dovrà porre molte attenzioni.**

In questi casi bisogna infatti pensare a due “comparti” ben distinti: da una parte infanzia/primaria, dall'altra I/II grado.

Pertanto se ottengo il passaggio da infanzia a primaria (e viceversa) oppure da I a II grado (e viceversa), il calcolo avviene come nel trasferimento ovvero l'anno svolto in altro ruolo vale sempre 3 pp. indipendentemente dal numero di anni prestati.

Esempio titolare scuola primaria:

anni di ruolo prestati nell'infanzia 6 per un totale di 18 pp. (6x3);

poniamo 6 anni di pre ruolo totale 16 pp.

È utile evidenziare che **nella graduatoria interna**, a differenza di ciò che avviene nel trasferimento, **il pre ruolo si calcola per intero solo per i primi 4 anni, mentre si calcola per i 2/3 per gli anni successivi.**

Pertanto per 6 anni di pre ruolo il calcolo sarà: 12 pp. per i primi 4 anni (4x3) e 4 pp. per gli altri 2 anni (2x2).

18 pp. per 6 anni in altro ruolo (infanzia) + 16 pp. per 6 anni di pre ruolo: Totale 34 pp.

Lo stesso calcolo lo faremmo nel caso il docente fosse passato dal I al II grado o viceversa.

ATTENZIONE

Si valuteranno invece come “pre ruolo”:

- Per i docenti della scuola secondaria, il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria e dell’infanzia;
- Per i docenti di ruolo della scuola primaria e dell’infanzia, il servizio di ruolo e pre-ruolo prestato nella scuola secondaria;

Nel caso quindi il docente dell’esempio precedente fosse passato dall’infanzia al I grado oppure dalla primaria al II grado (e viceversa) ovvero dal “comparto” infanzia/primaria a quello I/II grado anziché all’interno del comparto infanzia/primaria o I/II grado, tutto il servizio svolto nell’infanzia non varrà sempre 3 pp. indipendentemente dagli anni prestati ma si dovrà sommare al pre ruolo.

Poniamo quindi che il docente avesse sempre 6 anni nell’infanzia ma attualmente in ruolo al I o al II grado e non nella primaria.

Allora non ci sarà più la differenza di calcolo tra anni in altro ruolo e anni di pre ruolo ma tutto “passa” al calcolo del pre ruolo con la conseguenza che i servizi si cumulano e quindi i primi 4 anni varranno per intero, mentre i successivi per i 2/3.

Sempre rimanendo nell’esempio precedente:

6 anni all’infanzia + 6 di pre ruolo = 12 anni di calcolo pre ruolo

Quindi: primi 4 anni per intero (12 pp.) 8 anni per i 2/3 (16 pp).

Totale 28 pp. invece che 34 come nell’esempio precedente.

B1) (VALIDO SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESTATO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 603/66 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO B)

PP 3

B3) (VALIDO SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO COME "SPECIALISTA" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98 (IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI ALLE LETTERE B E B2)

ci si riferisce al servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni PRESTATI DALL'A.S. 92/93 ALL'A.S. 97/98.

0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso continuità di servizio nella scuola e nel comune

LETTERA C) CONTINUITÀ NELLA SCUOLA E NEL COMUNE

Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce per **OGNI ANNO** (senza il vincolo del triennio che è valido solo per i trasferimenti a domanda) di servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità, attribuendo:

2 pp. per ciascun anno sino al quinto e 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso (2014/15) al momento di presentazione della domanda.

Pertanto un docente che ha 5 anni di servizio nella stessa scuola avrà 10 pp di cui alla lettera C della tabella di valutazione del CCNI 2015/16, mentre per il sesto anno avrà 13 pp., per il settimo 16 pp. e così via.

Oltre a tale punteggio viene anche attribuito 1 punto per il servizio prestato nello stesso COMUNE che comprende la scuola di attuale titolarità, sempre senza soluzione di continuità.

Il punteggio della continuità in riferimento al servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità, però, non si cumula, PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO, con l'eventuale punteggio attribuito per la continuità nel COMUNE ove è situata la scuola di attuale titolarità.

A tal proposito il docente deve dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, negli anni scolastici **immediatamente precedenti** a quelli già dichiarati (compilerà a tal proposito l'allegato F).

Ricordiamo inoltre che il punteggio per la continuità negli anni prestati su PICCOLE ISOLE viene raddoppiato.

Prenderemo in considerazione, cercando di dare un certo "ordine", ciò che indica la tabella di valutazione titoli con riferimento alle note 5 e 5bis della lettera C che prevede:

n.....anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (pp. 2 per i primi 5 anni e p. 3 dal sesto anno in poi);

n.....anni di servizio nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (pp. 1 per ogni anno non coincidente con quelli attribuiti per la continuità nella stessa scuola).

• **CONTINUITÀ: DECORRENZA ECONOMICA DELLA NOMINA E ASSEGNAZIONE di SEDE DEFINITIVA**

La continuità didattica è attribuita partendo dalla DECORRENZA ECONOMICA dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della SEDE DEFINITIVA.

Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

ESEMPI

1. docente entrata in ruolo nel 2008/09 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2009/10 (anche se è la stessa in cui ha svolto l'anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:

2009/10 (sede definitiva);

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Non si conta l'anno in corso.

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 10 pp. (punteggio che viene attribuito anche nel trasferimento a domanda).

2. docente entrata in ruolo nel 2011/12 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2012/13 (anche se è la stessa in cui ha svolto l'anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:

2012/13 (sede definitiva)

2013/14

Non si conta l'anno in corso.

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 4 pp. (nessun punteggio viene invece attribuito nel caso di trasferimento a domanda perché il docente non ha ancora maturato il triennio).

• **CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUITÀ (CCNI 2015/16 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

Come già detto, la continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell'immissione in ruolo e dall'assegnazione della sede definitiva.

L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola PRIMARIA, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'INFANZIA e per la scuola PRIMARIA dei comuni di montagna e delle

piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Negli istituti con corsi diurni e serali, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico.

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno). Per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto.

Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.

Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio.

• QUANDO NON SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ (CCNI 2015/16 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)

Il punteggio della continuità spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

Non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:

- per malattie; per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio);
- per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- per mandato politico ed amministrativo;
- nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite; per incarico della presidenza di scuole secondarie; per esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici; per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso; per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
- per il servizio prestato nelle scuole militari.
- Per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

➤ **QUANDO SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ (CCNI 2015/16 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

- Quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni.
- Per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476.
- Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
- Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

- Il punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
- L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo per la scuola primaria e, per la scuola dell'infanzia dall'a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio

➤ **PERDENTI POSTO E CONTINUITÀ (CCNI 2015/16 e note 5 e 5bis della tabella valutazione titoli allegata)**

Il docente perdente posto trasferito a domanda condizionata in un'altra scuola produce ogni anno (per 8 anni) domanda di trasferimento indicando nel modulo di domanda come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. Questo per esprimere la volontà di rientro nella scuola di precedente titolarità e per non perdere la continuità.

Ricordiamo altresì che il punteggio di continuità gli sarà riconosciuto NELLA SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITÀ per la formulazione della graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero.

Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche a seguito del trasferimento d'ufficio, se il docente sia attualmente titolare su posti DOP.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.

C1) PER LA SOLA SCUOLA PRIMARIA PER IL SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO PER UN SOLO TRIENNIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98, COME DOCENTE "SPECIALIZZATO" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A), A1), B), B2), B3), C)

PER IL SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO PER UN SOLO TRIENNIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98, COME DOCENTE "SPECIALISTA" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A, A1, B, B2, B3, C)

ci si riferisce al servizio di ruolo effettivamente prestati per un solo triennio senza soluzione di continuità, A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98.

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per UN SOLO TRIENNIO senza soluzione di continuità, a PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera.

1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

Anni di servizio di ruolo continuativi come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera

ci si riferisce anni di servizio di ruolo continuativi a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98

Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per **UN SOLO TRIENNIO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ**, a partire **DALL'ANNO SCOLASTICO 92/93 FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 97/98**, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera.

punti 3

D) A COLORO CHE, PER UN TRIENNIO, A DECORRERE DALLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ PER L'A.S. 2000/2001 E FINO ALL'A.S. 2007/2008, NON ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PROVINCIALE O PASSAGGIO PROVINCIALE O, PUR AVENDO PRESENTATO DOMANDA, L'ABBIANO REVOCATA NEI TERMINI PREVISTI, È RICONOSCIUTO, PER IL PREDETTO TRIENNIO, UNA TANTUM, UN PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI

10 PP.

Si conclude con l'a.s. 2007/08 il periodo utile per la maturazione del triennio per il quale spetta il punteggio una tantum di 10 punti.

Condizioni:

aver prestato servizio nella stessa scuola per 4 anni: l'anno di arrivo + i successivi 3 in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

Il trasferimento interprovinciale non ha fatto venir meno la condizione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;

domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;

domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio (cattedra o ruolo) o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA

RICONGIUNGIMENTO

A) per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli

PUNTI 6

A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime.

Anche la residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

Si noti come si parla SOLO della residenza del familiare a cui si chiede di ricongiungersi a nulla rilevando la residenza del docente.

Punteggio

il punteggio si attribuisce quando il familiare **È RESIDENTE NEL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE**. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (CIOÈ CHE NON COMPENDANO L'INSEGNAMENTO DEL RICHIEDENTE) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

ATTENZIONE

Il punteggio non potrà essere assegnato se comune di ricongiungimento del familiare e scuola di titolarità NON coincidano.

Esempi:

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Catanzaro:

in questo caso il docente NON avrà riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare perché quest'ultimo risiede in comune diverso rispetto a quello di titolarità del docente.

Comune di titolarità Lamezia Terme, comune di residenza del familiare Lamezia Terme:
in questo caso il docente AVRÀ riconosciuto il punteggio di ricongiungimento al familiare.

FIGLI

B) Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni PUNTI 4

C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro PUNTI 3

Documentazione

A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).

Per ciò che riguarda lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Punteggio

I punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

Inoltre Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento (entro il 31/12/2015).

il punteggio per i figli, a differenza di quello di ricongiungimento, **VALE SEMPRE** a prescindere dal comune di attuale titolarità o di quello di residenza dei figli. Si riconosce considerando solo l'esistenza dei figli.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

ASSISTENZA

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto PUNTI 6

La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Condizioni e documentazione

il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 edall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare,sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Punteggio

si valuta SOLO quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza **COINCIDE CON IL COMUNE DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE** oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

III - TITOLI GENERALI

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

L'interessato può attestare con dichiarazioni personali le promozioni per merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca.

NOTA BENE

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto **per i master e corsi di perfezionamento (lettera "e" della tabella)**, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale;

Per chi dichiara il superamento di un concorso: L'interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con **l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.**

A) PER OGNI PROMOZIONE DI MERITO DISTINTO

PP. 3

Riportare il numero di promozioni per merito

Si precisa che questo titolo si riferisce al "*concorso per merito distinto*" istituito nel 1958 e abolito insieme alle note di qualifica nel 1974 dai Decreti Delegati.

B) PER IL SUPERAMENTO DI UN PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI, PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA (1), AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, O A RUOLI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO DI APPARTENENZA

PP. 12

Indicare se si è in possesso dell'idoneità conseguita a seguito di superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore .

La valutazione del titolo è prevista per i concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra), mentre sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

ATTENZIONE: Si precisa che può essere valutato solo un pubblico concorso.

C) PER OGNI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO IN CORSI POST-LAUREA PREVISTI DAGLI STATUTI OVVERO DAL D.P.R. N. 162/82, OVVERO DALLA LEGGE N. 341/90 (ARTT. 4, 6, 8) OVVERO DAL DECRETO N. 509/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ATTIVATI DALLE UNIVERSITÀ STATALI O LIBERE OVVERO DA ISTITUTI UNIVERSITARI STATALI O PAREGGIATI, OVVERO IN CORSI ATTIVATI DA AMMINISTRAZIONI E/O ISTITUTI PUBBLICI PURCHÉ I TITOLI SIANO RICONOSCIUTI EQUIPOLLENTI DAI COMPETENTI ORGANISMI UNIVERSITARI (11) E (11 BIS), IVI COMPRESI GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE FISICA STATALI O PAREGGIATI, NELL'AMBITO DELLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E/O NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE ATTUALMENTE INSEGNATE DAL DOCENTE

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti PUNTI 5

Riportare il numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-universitari.

Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

ATTENZIONE: è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

D) PER OGNI DIPLOMA UNIVERSITARIO (DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO, LAUREA DI PRIMO LIVELLO O BREVE O DIPLOMA ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA (ISEF)) CONSEGUITO OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA

PUNTI 3

Riportare il numero di diplomi universitari conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

E' utile precisare che il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati :

- il diploma accademico di primo livello
- la laurea di primo livello o laurea breve
- Il diploma dell' Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

E) PER OGNI CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO, (13) PREVISTO DAGLI STATUTI OVVERO DAL D.P.R. N. 162/82, OVVERO DALLA LEGGE N. 341/90 (ARTT. 4,6,8) OVVERO DAL DECRETO N. 509/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NONCHÉ PER OGNI MASTER DI 1° O DI 2° LIVELLO ATTIVATI DALLE UNIVERSITÀ STATALI O LIBERE OVVERO DA ISTITUTI UNIVERSITARI STATALI O PAREGGIATI (11 BIS), IVI COMPRESI GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE FISICA STATALI O PAREGGIATI NELL'AMBITO DELLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E/O NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE ATTUALMENTE INSEGNATE DAL DOCENTE

Per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello vengono attribuiti PUNTI 1

Riportare il numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno

Vengono valutati i **corsi di perfezionamento** di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99

e i **master di 1° o di 2° livello** attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o paraggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o paraggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Si precisa, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

ATTENZIONE: è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

F) PER OGNI DIPLOMA DI LAUREA CON CORSO DI DURATA ALMENO QUADRIENNALE (IVI COMPRESO IL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE), PER OGNI DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE (SPECIALISTICA), PER OGNI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (IVI COMPRESO IL DIPLOMA RILASCIATO DA ACCADEMIA DI BELLE ARTI O CONSERVATORIO DI MUSICA, VECCHIO ORDINAMENTO, CONSEGUITO ENTRO IL 31.12.2012 – L. N. 228/2012) CONSEGUITO OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA

Per ogni diploma di laurea vengono attribuiti **PUNTI 5**.

Riportare il numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Vengono valutati :

- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie),
- il diploma di laurea magistrale (specialistica),
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012).

Nelle note comuni della tabella di valutazione , alla nota 12 viene chiarito quanto segue:

- Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

1. ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
2. ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006)

G) PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI "DOTTORATO DI RICERCA"

In presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno con PUNTI 5

Indicare il conseguimento o meno del Dottorato di ricerca.

H) PER LA SOLA SCUOLA PRIMARIA PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE LINGUISTICA E GLOTTODIDATTICA COMPRESO NEI PIANI ATTUATI DAL MINISTERO, CON LA COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALMENTE COMPETENTI, DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, DEGLI ISTITUTI DI RICERCA (EX IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP OGGI, RISPETTIVAMENTE, INVALSI, INDIRE) E DELL'UNIVERSITÀ

PP. 1

Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

I) PER OGNI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI CUI ALLA LEGGE 10/12/97 N. 425 E AL D.P.R. 23.7.1998 N. 323, FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2000/2001, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE O DI COMPONENTE ESTERNO O DI COMPONENTE INTERNO, COMPRESA L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DOCENTE DI SOSTEGNO ALL'ALUNNO CON DISABILITÀ CHE SVOLGE L'ESAME

Riportare il numero di partecipazioni agli Esami di Stato

Per ogni partecipazione agli Esami di Stato vengono attribuiti PUNTI 1

Si precisa che viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame (valido solo per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323).